



Comune di Settimo Milanese

**PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI
A FINI SOLIDARISTICI**
ai sensi dell'art. 29 bis della L.R. 6/2010

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **17** del **31/05/2021**

ART. 1 - OGGETTO DEL PIANO

Il Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico da parte di enti non commerciali.

Il presente piano è redatto sulla base di quanto indicato dalle "Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici" di cui alla d.g.r. 18 aprile 2016 n. X/5061.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Si definiscono:

Cessioni a fini solidaristici (art. 29 bis, comma 1, L.R. 6/2010): le attività in cui enti non commerciali, direttamente tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci quali fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, in cambio di una libera offerta, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca, effettuate su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico.

Piano Comunale delle cessioni a fini solidaristici (art. 29 bis, comma 2, L.R. 6/2010): piano in cui vengono disciplinate le attività di cessione a fini solidaristici sul territorio comunale, al fine di promuovere la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cessione a fini solidaristici; nel Piano vengono individuate le aree pubbliche da destinare all'esercizio delle attività di cessioni a fini solidaristici, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico.

Le attività disciplinate dal presente Piano, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della l. 241/90.

ART. 3 - SOGGETTI E MERCI OGGETTO DI CESSIONE

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da non meno di 12 mesi dalla data di presentazione al Comune della domanda di cui al seguente articolo 10.

Lo statuto e/o l'atto costitutivo devono chiaramente evidenziare l'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale.

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con esclusione dei superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli comunque pericolosi ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

ART. 4 - ATTIVITA' ESCLUSE

Sono escluse dall'applicazione del presente piano le raccolte fondi:

- esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone;
- esercitate in aree private aperte al pubblico appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

ART. 5 - AREE PUBBLICHE DOVE E' AMMESSO L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Aree pubbliche dove è ammesso l'esercizio dell'attività:

Lo svolgimento di cessioni a fini solidaristici è ammesso in:

- Piazza San Sebastiano
- Via Airaghi – piazzale antistante Chiesa Santa Maria Nascente
- Via Di Vittorio – area antistante Chiesa San Giovanni Battista
- Piazza Resistenza
- Via Libertà n. 33 ang. via Del Camposanto
- Largo Papa Giovanni XXIII
- Piazza Tre Martiri – area antistante Chiesa Santa Margherita
- Via Di Vittorio (altezza ponte pedonale Centro Commerciale; slargo marciapiede)
- Piazza Don Lorenzo Milani – area antistante Chiesa San Giorgio
- Via Solferino – area antistante Chiesa Madonna di Fatima
- nell'ambito del mercato settimanale del mercoledì in via Buozzi e del sabato in via Airaghi, in area da individuarsi in base alla tipologia di merce per la quale viene richiesta la concessione ;

In occasione delle feste patronali e delle feste di via sarà valutata la possibilità di concessione di ulteriori spazi.

2. Le postazioni su aree pubbliche devono garantire di:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere le vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

3. L'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali uso di pubblicità dei prodotti insegne luminose locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali.

4. Durante lo svolgimento dell'iniziativa, dovrà essere esposta apposita segnaletica riportante:

- l'ente promotore
- lo scopo perseguito con la raccolta;
- la dizione "offerta libera" eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, dovrà essere dichiarato sulla domanda. Qualora in sede di controllo dell'attività venga rilevato il mancato rispetto delle condizioni indicate, il Comune potrà disporre la cessazione dell'attività o, qualora possibile, lo spostamento necessario per la conformità.

ART. 6 - DISTANZA MINIMA

La distanza minima tra le postazioni utilizzate per le cessioni a fini solidaristici e gli esercizi commerciali in sede fissa o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione è fissata in **25 metri**. Il rispetto di tale distanza non è dovuto nel caso in cui l'attività di vendita ai fini solidaristici si svolga in orari o giornate in cui le attività commerciali che vendono prodotti della medesima merceologia siano chiusi.

ART. 7 - NUMERO MASSIMO DI INIZIATIVE

Il numero massimo di iniziative di cessione a fini solidaristici autorizzabili **per ciascun anno solare** su tutto il territorio comunale è pari a **15**.

Il numero di iniziative che possono essere svolte **in contemporanea** su tutto il territorio comunale è pari a **3**.

Ciascun soggetto può svolgere al massimo **4** iniziative per ciascun anno solare con un intervallo minimo tra le stesse di **30** giorni.

La durata massima di svolgimento di ciascuna iniziativa è pari a **2** giorni.

La fascia oraria massima nella quale è consentito lo svolgimento delle iniziative è **dalle ore 8.00 alle ore 20.00**.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

La responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose e persone causati dalle strutture posizionate dall'ente che effettua le iniziative sono a totale carico dello stesso che si impegna a installare le stesse a regola d'arte.

ART. 9 - PULIZIA DELL'AREA

La pulizia dell'area assegnata per l'attività è a completo e a totale carico dell'ente assegnatario che dovrà provvedere a riconsegnare la stessa nello stato di fatto in cui è stata assegnata.

ART. 10 - PROCEDURA AUTORIZZATIVAPer iniziative che si svolgono su aree pubbliche o suolo privato in disponibilità pubblica

L'ente organizzatore presenta al Comune, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione di suolo pubblico.

Il Comune verifica il rispetto del presente Piano e della normativa vigente e provvede ad emettere:

- provvedimento di concessione;
- diniego motivato della concessione, qualora l'iniziativa non sia conforme, previa comunicazione dei motivi ostativi almeno 5 giorni prima della data dell'inizio dell'attività.

Per iniziative che si svolgono su aree private aperte al pubblico

L'ente organizzatore presenta al Comune, almeno 15 giorni prima dell'iniziativa, una comunicazione di svolgimento della cessione corredata da eventuale consenso scritto del proprietario dell'area.

Il Comune verifica il rispetto del presente Piano e della normativa vigente e:

- per iniziative conformi non rilascia alcun provvedimento e l'iniziativa può essere svolta;
- per iniziative non conformi comunica i motivi ostativi almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.

La domanda/comunicazione deve essere corredata da:

- atto costitutivo e/o statuto;
- generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona;
- generalità del richiedente, indicazione precisa della localizzazione, dichiarazione della conformità dell'attività rispetto a quanto previsto dal presente piano relativamente alle "modalità di svolgimento" e alle "distanze minime", dimensione e tipologia dello spazio occupato, data, orario e finalità dell'iniziativa, tipo di merce oggetto di cessione, dichiarazione dell'Ente che attesti la provenienza dei beni da regolare filiera e che la raccolta fondi è destinata a fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

Art. 11 - SANZIONI

Lo svolgimento di attività di cessione a fini solidaristici esercitate in violazione alle previsioni di cui al presente piano comunale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro.

In caso di attività di cessione a fini solidaristici esercitate in assenza di concessione di suolo pubblico o comunicazione al Comune, per attività svolte su suolo privato, comporta anche l'immediata cessazione dell'attività e sgombero dell'area.

Per accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano comunale entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Piano, si fa riferimento alle disposizioni vigenti.